

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SCHOOL OF SAN ROCK APS"

Articolo 1 - Denominazione e sede

1.E' costituita con sede in San Rocco al Porto, Largo Cesare Battisti 18, un'Associazione culturale ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "School of San Rock".

Il presente statuto, contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, è parte integrante dell'atto costitutivo.

Al fine dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la qualifica di Associazione di Promozione Sociale. L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" nella denominazione sociale.

Articolo 2 - Scopo

1.L'Associazione non opera discriminazioni di carattere politico, religioso o razziale e non ha scopo di lucro.

2.Essa ha per scopo primario la pratica, la diffusione e lo sviluppo dell'attività culturale e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tramite l'esercizio in via principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117 del 03/07/2017):

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa.



Le attività di interesse generale sopra riportate saranno concretamente esercitate tramite:

- a) la promozione e la diffusione della musica e di tutte le attività ad essa connesse, la divulgazione della conoscenza delle lingue straniere, il recupero di studenti in difficoltà scolastica;
- b) la gestione di spazi dedicati allo studio, alla diffusione della cultura, alla formazione musicale e all'aggregazione a fini culturali;
- c) l'organizzazione di concerti, di eventi musicali, di eventi per raccolte fondi destinati alla diffusione della cultura, nonché ogni altra iniziativa ritenuta valida e idonea a divulgare la conoscenza e la pratica della cultura organizzando occasioni di ritrovo e di aggregazione sociale;
- d) l'organizzazione di corsi di musica, di lingue, l'organizzazione di corsi di arte, pittura, scultura e tecniche cinematografiche;
- e) l'organizzazione di attività didattiche e formative, congressi, seminari, eventi, mostre finalizzati alla promozione dei valori della cultura e del senso civico;
- f) l'organizzazione di concorsi volti alla divulgazione della musica e dell'arte;
- g) l'acquisizione, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti, strutture e attrezzature, proprie o di terzi, idonee alla diffusione della cultura, sottoscrivendo, se necessario, convenzioni con Enti Pubblici;
- h) la promozione della cultura e della preservazione di beni culturali;
- i) la collaborazione e la promozione di forme consortili con altre associazioni e circoli aventi le medesime finalità.



L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa.

3.L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4.L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi di diritto dell'ordinamento generale e alle leggi nazionali.

Si impegna inoltre a rispettare il disposto dell'articolo 18 del D.Lgs.117 del 03/07/2017, che prevede per gli enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari l'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo Settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Articolo 3 - Durata

1.La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.



Articolo 4 – Sezioni

1.L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 5 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1.Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti alla stessa a qualsiasi titolo, dalle elargizioni, donazioni, lasciti e dai contributi erogati da persone fisiche, enti pubblici o privati, e dagli avanzi di gestione.

2.Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci in sede di costituzione.

3.Per lo svolgimento della propria attività, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti effettuati dai soci a titolo di quota associativa in sede di ammissione e in seguito annualmente, il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo;
- b) eventuali contributi periodici dei soci;
- c) proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- d) introiti derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione per promuovere lo scopo sociale;
- e) introiti per promozioni pubblicitarie e sponsorizzazioni;
- f) contributi erogati da persone fisiche, enti pubblici o privati;
- g) avanzi di gestione;
- h) introiti derivanti da lasciti o donazioni.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario effettuato al momento dell'ammissione e rispetto alla quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. E' comunque facoltà degli aderenti



effettuare spontaneamente versamenti ulteriori rispetto a quelli sopra descritti, ovvero dell'Associazione richiedere integrazioni della quota associativa prestabilita in caso di necessità impreviste e straordinarie.

4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; pertanto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso; di conseguenza, non è mai possibile richiedere il rimborso di quanto versato al fondo di dotazione, vale a dire nemmeno in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, nonché in caso di recesso, esclusione o morte del socio.

5. Il versamento non dà origine a quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 6 – Destinazione del patrimonio, degli utili e degli avanzi di gestione

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 7 – Aderenti all'Associazione

1. Sono soci tutti coloro che accettano e condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività sociali, sia culturali che ricreative, previa iscrizione alla stessa. Viene



espressamente escluso ogni limite sia operativo che temporale al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano; pertanto l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, in base al quale chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa. Il numero dei soci è illimitato.

2. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci solo le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale e civile. Per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, con l'obbligo di astenersi da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo indirizzata al Consiglio Direttivo. Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, nonché le disposizioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali; si impegna altresì a versare la quota sociale annuale nell'entità e nei tempi stabiliti dall'assemblea dei soci e a partecipare attivamente al raggiungimento delle finalità sociali.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'associazione, entro i trenta giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso, l'interessato potrà appellarsi all'Assemblea generale.



4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere rivalutata né trasferita a terzi, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, né per atto tra vivi né per atto a causa di morte; essa non è rimborsabile in nessun caso.

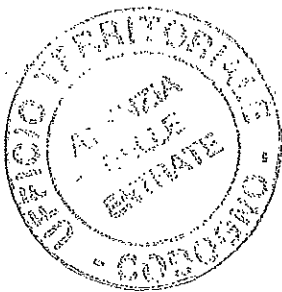
Articolo 8 – Categorie di soci

1. Si distinguono le seguenti categorie di soci:

- a) soci ordinari: svolgono attività culturale per l'Associazione, versano la quota associativa annuale e hanno diritto di voto nelle assemblee;
- b) soci onorari: l'assemblea può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, la qualifica di soci onorari alle persone fisiche o agli enti che abbiano particolari benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione, oppure per particolari meriti culturali, oppure per aver effettuato versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza. La nomina è permanente, attribuisce diritto di voto nelle assemblee ed esonera l'associato dal versamento della quota annuale.

Articolo 9 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo, vale a dire il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, nonché il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto



tassativo dei requisiti di cui al presente statuto. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne nella prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età, mentre sino a tale data continueranno ad essere esercitati dal titolare della responsabilità genitoriale in rappresentanza del minore.

2. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 10 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie comunicate in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa annuale;
- c) scioglimento dell'Associazione;
- d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea ordinaria, pronunciata contro il socio che commette, nell'ambito dell'Associazione o esternamente alla stessa, azioni ritenute disonorevoli o comunque lesive del prestigio e della moralità dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio in quanto non ottempererà alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali.

2. Il provvedimento di radiazione potrà essere assunto eccezionalmente dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica successiva da parte della competente assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.



Articolo 11 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti nel caso in cui ricorrano i presupposti di obbligatorietà previsti dalla legge.

L'elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 12 – Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione; essa è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni che il presente statuto contiene.

2. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno; inoltre, potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà dei consiglieri, oppure da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da



parte del Consiglio Direttivo.

3.L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4.Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in mancanza, da uno degli aderenti legittimamente intervenuti all'assemblea e designati dalla maggioranza dei presenti, iniziando dai membri del Consiglio Direttivo.

5.L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

6.Il segretario provvede a redigere il verbale dell'adunanza e a riportarlo su apposito registro dei verbali. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

7.Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8.Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 - Diritti di partecipazione

1.Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Avranno diritto di voto su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno solo gli associati maggiorenni, ed ognuno di loro avrà diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega, che potrà essere conferita solamente ad un altro socio. Per gli associati minorenni voterà colui che esercita sugli stessi la responsabilità genitoriale.



2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

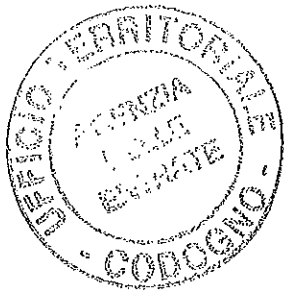
Articolo 14 – Convocazione e compiti dell'assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell'adunanza, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo lettera raccomandata consegnata a mano e controfirmata, posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza sia di prima che di seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nei casi di particolare urgenza, è possibile convocare l'assemblea con lettera consegnata a mano o telegramma anche nei due giorni antecedenti l'adunanza.

2. L'assemblea deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spettano all'assemblea i seguenti compiti:

- a) approvare il rendiconto preventivo e consuntivo;
- b) stabilire l'entità della quota associativa annuale e le modalità di versamento della stessa;
- c) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- d) deliberare in merito all'approvazione e all'eventuale rettifica dei regolamenti sociali, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) nominare il Consiglio Direttivo;
- f) nominare l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti al verificarsi dei presupposti di obbligatorietà previsti dalla legge, vale a dire al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117 del 03/07/2017;



- g) deliberare in merito ad atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- h) discutere il contenuto del programma annuale preventivo e delle relazioni consuntive formulate dal Consiglio Direttivo, nonché riguardo tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 15 - Validità assembleare

1.L'assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2.L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3.L'assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

4.Per la nomina del Presidente, nonché l'approvazione e modifica dei regolamenti e dello statuto, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.



Articolo 16 - Assemblea straordinaria

1.L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo per volontà del Presidente ogniqualevolta ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno metà più uno dei consiglieri o di due terzi degli associati aventi diritto di voto. La convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima dell'adunanza, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo lettera raccomandata consegnata a mano e controfirmata, posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2.L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: modifica dello statuto sociale, operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione e scioglimento dell'ente con relativa devoluzione del patrimonio.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

1.L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea dei soci che lo nomina, da un minimo di tre a un massimo di undici membri. Nella prima seduta il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, e stabilisce gli incarichi degli altri Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri. Tutti i consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, restano in carica due anni e sono rieleggibili.

2.Tutti i suddetti incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni connesse all'ufficio ricoperto, e possono essere rivestiti dai soli soci in regola con il pagamento della quota associativa che siano maggiorenni, non ricoprano le stesse cariche sociali in altre società ed associazioni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Qualora fosse attribuita una carica ad un soggetto per il quale



si verifichi una situazione di incompatibilità tra quelle prima elencate, lo stesso deve presentare per iscritto le proprie dimissioni entro cinque giorni dall'attribuzione; in mancanza di dimissioni spontanee, il soggetto decade automaticamente con effetto immediato dalla carica attribuitagli.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento o decadenza, dal Vice-Presidente oppure, in mancanza di quest'ultimo, da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, che pertanto ha diritto in tal caso ad un voto supplementare per poter deliberare.

4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 18 - Dimissioni

1. Nel caso in cui per dimissioni o qualsiasi altra ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di venti giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio



Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione limitatamente agli affari urgenti e alla gestione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

4. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato nel caso in cui l'assemblea dei soci non approvi il rendiconto annuale.

Articolo 19 - Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta mediante comunicazione a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Articolo 20 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea tramite il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) formulare il programma annuale dell'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) predisporre le relazioni consuntive sull'attività svolta da presentare all'assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, scegliendoli tra i consiglieri;
- e) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- f) redigere il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- g) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- h) approvare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- i) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta



all'anno;

- l) convocare l'assemblea straordinaria quando lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- m) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- n) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- o) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari, nonché eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi;
- p) provvedere alle deliberazioni non riservate ad altri organi specifici dell'Associazione;
- q) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 21 - Il Presidente

1. Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Al Presidente compete, per delega del Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta. In casi di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo e ne dirige le discussioni, firmandone i relativi verbali, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento della gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, provvede all'apertura dei rapporti bancari e all'estinzione degli stessi.



Articolo 22 - Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo all'esercizio delle proprie funzioni e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 23 - Il Segretario

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e ne cura la loro registrazione e conservazione, si occupa della corrispondenza, provvede alla registrazione degli aderenti all'Associazione e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nel rendere esecutive le rispettive delibere per garantire il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

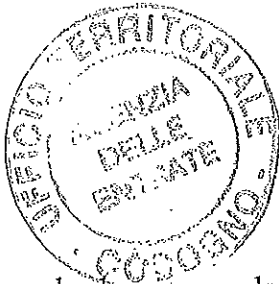
Articolo 24 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere si occupa degli adempimenti amministrativi, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo, della loro registrazione contabile, della tenuta dei libri contabili ai sensi delle norme legislative in vigore e dell'effettuazione delle verifiche periodiche. Egli è tenuto a presentare i resoconti della contabilità ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 25 – Organo di controllo

1. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'articolo 30, commi 2 e 3 del D.Lgs. 117 del 03/07/2017.

2. L'organo di controllo viene nominato dall'Assemblea e i relativi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti richiesti devono essere posseduti



da almeno uno dei componenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

3.L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.231 del 08/06/2001, qualora applicabili,
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- nel caso in cui l'ente sia tenuto all'obbligo del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs.117 del 03/07/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

4.L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dello svolgimento del proprio mandato. I suoi componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5.Qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs.117 del 03/07/2017, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti; in questo caso, i suoi componenti sono revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 26 – Revisione legale dei conti

1.La revisione legale dei conti è obbligatoria nel caso in cui vengano superati i limiti previsti



dall'articolo 31, comma 1 del D.Lgs.117 del 03/07/2017.

2.L'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che può essere:

- un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;
- l'Organo di controllo dell'Associazione, a condizione che i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 27 - Il rendiconto

1.Ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi di particolare necessità, il termine di approvazione del rendiconto annuale può essere prorogato di due mesi; in tal caso, il Presidente del Consiglio Direttivo deve illustrare le cause che hanno determinato il rinvio nel corso dell'assemblea che approva il rendiconto stesso, facendole riportare nel verbale redatto in occasione della seduta.

2.Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3.I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. Inoltre, copia del rendiconto deve essere messo a disposizione diretta di tutti gli associati, in allegato alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.



4. I rendiconti approvati devono essere archiviati e conservati.

Articolo 28 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 29 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto che possano formare oggetto di compromesso saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lodi.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3. L'arbitrato avrà sede in San Rocco al Porto e il Collegio giudicherà secondo equità, adottando il lodo con la massima libertà di forma in base ai principi del lodo irrituale.

Articolo 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta da parte dei soci dell'assemblea straordinaria avente per oggetto lo scioglimento

dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.



2. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117 del 03/07/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82 del 07/03/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

San Rocco al Porto, 07 Dicembre 2023

Gabrielli Stefano

Barbieri Michele

Maini Giuseppina

Dep. e Collegio (D.Lgs. 117) del 03/07/2017
al art. 45, comma 3
(ATO ESENTE AL DEHLI DELL'AUT.
di cui al D.L. del D.Lgs. n. 117/2017 c. 3.
PARERE FOLIO

Per Delega del Direttore Provinciale di Lodi

CAPOFILA
Carmela Falanga
Carmela Falanga

